



**DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
DPA016002 UFFICIO FORMALIZZAZIONE ATTI. ATTI MONOCRATICI. PERSONALITÀ GIURIDICA**

DGR n. 462 del 24/07/2025

OGGETTO: L. R. 7/2024 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI RICOGNITIVI REDATTI DALLA "STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE", DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 7/2024, RELATIVI AGLI ENTI GIÀ ISCRITTI NEI REGISTRI DETENUTI DALLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI, E APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE D'UFFICIO DEGLI ENTI IRREPERIBILI.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

| | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|
| Riunione di Giunta del: | 24/07/2025 | |
| Presidente: | MARCO MARSILIO | |
| Componenti della Giunta: | EMANUELE IMPRUDENTE | PRESENTE |
| | MARCO MARSILIO | PRESENTE |
| | MARIO QUAGLIERI | PRESENTE |
| | NICOLETTA VERÌ | PRESENTE |
| | ROBERTO SANTANGELO | PRESENTE |
| | TIZIANA MAGNACCA | ASSENTE |
| | UMBERTO D'ANNUNTIIS | PRESENTE |



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
DPA016002 Ufficio Formalizzazione Atti. Atti Monocratici. Personalità Giuridica

OGGETTO: L. R. 7/2024 e ss.mm.ii. - Approvazione degli elenchi ricognitivi redatti dalla “Struttura organizzativa competente”, di cui all’art. 2 della L.R. 7/2024, relativi agli Enti già iscritti nei registri detenuti dalle Cancellerie dei Tribunali, e approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di estinzione d’ufficio degli Enti irreperibili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO l’art. 25 del cod. civ. che disciplina il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni da parte dell’autorità governativa;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)*”;

CONSIDERATO che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l’Ente acquisisce un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale i soci e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall’Ente;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il registro regionale delle persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 361/2000 in cui è stabilito che nel registro debbano essere annotati, oltre alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, “*tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento*”;

VISTA la Legge Regionale 14 febbraio 2024, n. 7 e ss.mm.ii., recante “*Disciplina concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione L.R. 13/2005 e ulteriori disposizioni*”;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17 aprile 2025 recante “*PARZIALE REVISIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”, che individua, ai sensi dell’art. 2 della cennata L.R. 7/2024, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale” del Dipartimento “Presidenza – Programmazione -Turismo” quale “Struttura organizzativa competente*”;

VISTI, in particolare, della citata L.R. n. 7/2024:

- ✓ l’art. 2, co. 4, che attribuisce alla Struttura organizzativa competente le funzioni di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del cod. civ.;
- ✓ l’art. 5, rubricato “*Registro regionale delle persone giuridiche*”, che al co. 6, attribuisce alla prefata Struttura organizzativa la competenza, tra le altre, del rilascio delle certificazioni relative

all'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché alla certificazione di ogni fatto, stato o qualità riportata nei medesimi registri;

- ✓ l'art. 6 in cui è previsto che anche le Associazioni, iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche, sono tenute al rispetto degli obblighi di comunicazione per tutte le modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, della composizione degli organi o di altri elementi rilevanti della persona giuridica;
- ✓ l'art. 10 che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per le Fondazioni di trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre all'aggiornamento dello stato patrimoniale;

PRESO ATTO che:

- ✓ con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- ✓ con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, solo una parte degli Enti iscritti nei registri dei Tribunali hanno formalizzato istanze ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005 e, quindi, per l'effetto, iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche;

VISTO l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono elencati, suddivisi per Provincia, i riferimenti dei fascicoli trasferiti alla Regione dai rispettivi Tribunali e le successive vicende amministrative ad essi connesse in relazione alla su citata normativa;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'iscrizione degli Enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche tenuti dai Tribunali nel registro regionale delle persone giuridiche si configura come atto di continuità amministrativa e ricognizione formale, fondato sul riscontro positivo dell'interlocazione avvenuta tra la Regione e gli Enti interessati, in coerenza con il principio di certezza del diritto e con l'esigenza di aggiornare il registro pubblico delle persone giuridiche;
- ✓ resta impregiudicato che, una volta iscritti, tali Enti sono assoggettati al complesso degli obblighi informativi e dichiarativi previsti dalla normativa regionale vigente – in particolare dagli artt. 6 e 10 della L.R. 14 febbraio 2004, n. 7 – nonché, per quanto riguarda le Fondazioni, ai poteri di vigilanza sostanziale attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 25 cod. civ., ciò al fine di garantire il rispetto degli obblighi statutari e la conformità dell'operato degli Enti alla normativa vigente, nonché per assicurare la tutela dell'interesse pubblico, attività essenziale per verificare la correttezza gestionale e amministrativa delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale, anche intervenendo tempestivamente in situazioni di irregolarità;

RILEVATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2004 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che, viceversa, non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione;

RILEVATO che la prefata attività ricognitiva è stata orientata all'accertamento dello stato di attività di detti Enti (anche attraverso l'accesso a sistemi di consultazione informatica in uso della Regione Abruzzo), alla rintracciabilità, nelle loro sedi legali, per via epistolare o per via telematica, ove possibile, con la finalità di verificare la sussistenza, a tutt'oggi, delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro regionale degli Enti già dotati di personalità giuridica, quale presupposto imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per la trasparenza dei rapporti con i terzi, nonché per adempiere al previsto aggiornamento di cui all'art. 5 della L.R. 7/2024;

DATO ATTO che all'esito di tale attività ricognitiva è emerso che un gruppo di Enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche detenuti dai Tribunali non hanno mai formalizzato, nella vigenza della L.R.13/2005, istanze ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima, ma hanno regolarmente ricevuto le comunicazioni inerenti la sopravvenuta normativa regionale e gli obblighi da essa derivanti, trasmesse nell'ambito della suddetta ricognizione e sono risultati, per l'effetto, iscrivibili d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche, come riportato nel prefato Allegato A;

DATO ATTO, altresì, che per un altro gruppo di Enti - elencati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto- è stato, di contro, accertato che non hanno mai formalizzato, nella vigenza della L.R.13/2005, istanze ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima, nonché l'assoluta irreperibilità sia fisica sia telematica, attestata dal mancato recapito delle comunicazioni trasmesse a mezzo, PEC, mail ovvero raccomandata A/R agli indirizzi rinvenuti tra la documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", infatti restituite al mittente per compiuta giacenza o destinatario/indirizzo sconosciuto;

CONSIDERATO che il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" ha ritenuto di dover procedere con un'ulteriore attività ricognitiva rispetto agli Enti elencati nell'allegato B mediante l'invio, con nota prot. n. 0163911/25 del 17/04/2025, del medesimo allegato alle Prefetture regionali e con nota prot. n. 0163890/25 del 17/04/2025 all'Agenzia delle Entrate, per eventuali ulteriori contributi informativi;

RILEVATO che al prot. n. 0167779/25 del 22/04/2025 è pervenuto il riscontro dell'Agenzia delle Entrate e che ai prot. nn. 0190375/25 del 8/05/2025 e 0198266/25 del 14/05/25 sono pervenuti, rispettivamente, i riscontri delle Prefetture di Teramo e di Chieti, mentre alcun riscontro è pervenuto da parte delle Prefetture dell'Aquila e di Pescara;

EVIDENZIATO che detti riscontri non hanno apportato ulteriori contributi informativi, tali da rendere possibile la reperibilità degli Enti di cui al citato Allegato B;

CONSIDERATO che la prolungata e documentata assenza di qualsivoglia istanza/comunicazione, unitamente alla persistente irreperibilità degli Enti e l'assenza di notizie di attività svolte dagli Enti di cui all'Allegato B, ha di fatto paralizzato l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 25 cod. civ., nonché, in via generale anche per quanto attiene alle Associazioni, ogni altra attività specificatamente riferita all'aggiornamento del registro regionale delle persone giuridiche, impedendo alla Struttura organizzativa competente di svolgere le necessarie verifiche circa la permanenza dei requisiti sostanziali e statutari che avevano giustificato, a suo tempo, il riconoscimento della personalità giuridica ex art. 7 DPR 361/2000;

DATO ATTO che l'impossibilità di prendere contatto con gli Enti di cui all'Allegato B nelle sedi a suo tempo dichiarate nell'atto costitutivo e nello statuto, oggetto di positiva valutazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'organo competente, non consente di verificare l'operatività di detti Enti, nonché di verificare che ad oggi non siano intervenute modifiche dello scopo, del patrimonio, degli organi statutari e, evidentemente, della sede, stante l'irreperibilità;

RICHIAMATO l'art. 16 del cod. civ. che testualmente recita: *"L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando*

trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.”

CONSIDERATO che il potere di valutare i requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica, mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche degli Enti e, dunque, anche la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, deriva dalla competenza attribuita alla Regione dall'articolo 7 del D.P.R. 361/2000;

RITENUTO che, anche in esito ai riscontri forniti dalle citate Prefetture e dall'Agenzia dell'Entrate, ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del DPR 361/2000 che testualmente recita: “1. *La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.*”, “2. *Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.*”;

RITENUTO, altresì, che, per il caso di specie, ricorrono le condizioni di cui all'art. 8, co. 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente recita “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.*”;

CONSIDERATO di poter, pertanto, ottemperare all'obbligo di notifica dell'avvio del procedimento di estinzione mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale (risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”), nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.”;

CONSIDERATO che i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare tutte le misure necessarie per garantire un'organizzazione trasparente ed efficiente dei propri servizi;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire i seguenti indirizzi alla “Struttura organizzativa competente”, ad oggi individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale nel Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”:

- ✓ con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, proceda alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ✓ di procedere all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti di cui all'Allegato B, già iscritti nei registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali che dovessero eventualmente riscontare la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche;
- ✓ di provvedere alla predisposizione della relativa proposta di decreto presidenziale di estinzione, ex art. 9 della L.R. 7/2024, da trasmettere, una volta sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ., nel caso di qualsivoglia mancato riscontro, quale persistente situazione di irreperibilità dell'Ente;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità amministrativa, di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli Allegati A e B, sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sia sul sito istituzionale della Regione, oltre che nella sezione del sito denominata “personalità giuridica”, al fine di assicurarne la piena conoscibilità da parte dei soggetti interessati e dei terzi, in attuazione dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione sanciti dagli articoli 1 e 3 della L. 241/1990 e dall’art. 97 della Costituzione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì:

- che il presente provvedimento non contiene dati personali rilevanti ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in forma integrale;

- che la Dirigente del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” ed il Direttore generale della Regione Abruzzo, reggente del Dipartimento “Presidenza – Programmazione - Turismo” hanno espresso, ciascuno per le proprie competenze, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

VISTE infine:

- la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. n. 77 del 14/09/1999, recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo*” e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

(per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate)

1. **di approvare gli Allegati A e B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come dettagliati e descritti in premessa, che costituiscono le risultanze dell’attività istruttoria e ricognitiva condotta dalla Struttura organizzativa competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, ad oggi individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale nel Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
2. **di fornire indirizzo** alla Struttura organizzativa competente, affinché, con limitato riferimento agli Enti elencati nell’Allegato B, per i quali risulta accertata l’assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, proceda alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d’ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull’albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l’Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
3. **di dare mandato** alla Struttura organizzativa competente:
 - ✓ **di procedere** all’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti di cui all’Allegato B, già iscritti nei registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali che dovessero eventualmente riscontare la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche;
 - ✓ **di provvedere** all’adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all’art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. nel caso di qualsivoglia mancato riscontro, quale persistente situazione di irreperibilità dell’Ente;
4. **di demandare** alla Struttura organizzativa competente ogni successivo adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione, ivi inclusa la pubblicazione del presente atto e dei

relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla personalità giuridica, al fine di garantirne la massima trasparenza e pubblicità.



**DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
DPA016002 UFFICIO FORMALIZZAZIONE ATTI. ATTI MONOCRATICI. PERSONALITÀ GIURIDICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Emanuela Murri
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Antonio Sorgi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE Ricostr.ne;Prot. civile;Prog.ne naz.le,comun. pol. eur.;Deleg. Roma;Avv.ra;Stampa;Affari giunta;Indir. contr. AGIR;Progr.
restart;Urb. Terr.;Demanio m.;Paesaggi;Energia;Rifiuti;Turismo.
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato A.pdf
Impronta 9F43E7059095E2CDDC3EA3C3CB1BE84E6B776FD2F8752A162399B7C80E4B4CA2
Nome allegato: ALLEGATO B.pdf
Impronta 5A65DC5E349F30071A51D63E9BBA23FD0697473972A8222CBB2DED6587C0AC95



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
DPA016002 UFFICIO FORMALIZZAZIONE ATTI. ATTI MONOCRATICI. PERSONALITÀ GIURIDICA**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 24/07/2025 16:28:28
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 24/07/2025 16:33:47
Nr. di serie certificato: 944479494590345665